

## Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Mediterranea

Il giorno 02/02/2109 alle ore 19,30 presso i locali dell'Oratorio San Francesco in Andrano (LE) si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Mediterranea per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

### - Modifiche allo Statuto dell'Associazione – Esame del Progetto ed approvazione

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione Domenico Balestra il quale constata la presenza dei soci:

Accogli Mauro

Accoto Donato

Balestra Domenica

Musarò Luigi

Musarò Marco

Pappaccogli Mariella

Retucci Alfredo

Rizzo Antonio

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario Mauro Accogli.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra il progetto di modifica dello Statuto necessaria per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore e ringrazia tutti i soci per il lavoro fin qui svolto.

Prende la parola Alfredo Retucci il quale rileva la sua soddisfazione per il lavoro preparatorio svolto prima di tale modifica che ha consentito a tutti i Soci di ponderare la portata delle modifiche necessarie per irrobustire la struttura dell'Associazione ed ampliare lo spettro delle attività.

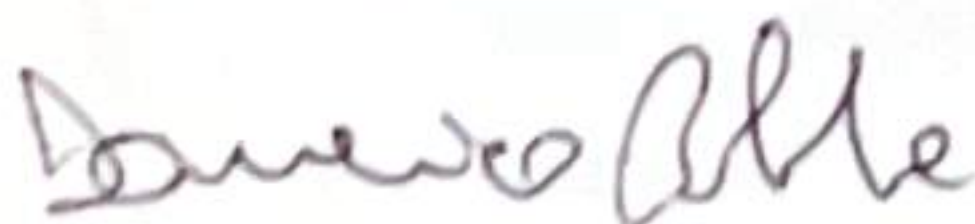
Prende la parola Antonio Rizzo il quale rileva la necessità di procedere all'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale.

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti le modifiche allo Statuto così come risultanti dalla proposta all'ordine del giorno. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea termina alle ore 20,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Domenico Balestra



Il Segretario

Mauro Accogli



# ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «MEDITERRANEA»

## STATUTO

*ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge della Regione Puglia 39/2007*

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Art. 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della Legge della Regione Puglia 39/2007, un'Associazione denominata "Associazione di Promozione Sociale «MEDITERRANEA»", di seguito, per brevità, indicata "l'Associazione".

Essa non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

#### Art. 2

L'Associazione ha sede attualmente in Andrano (Le) in via Enrico De Nicola n. 4 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

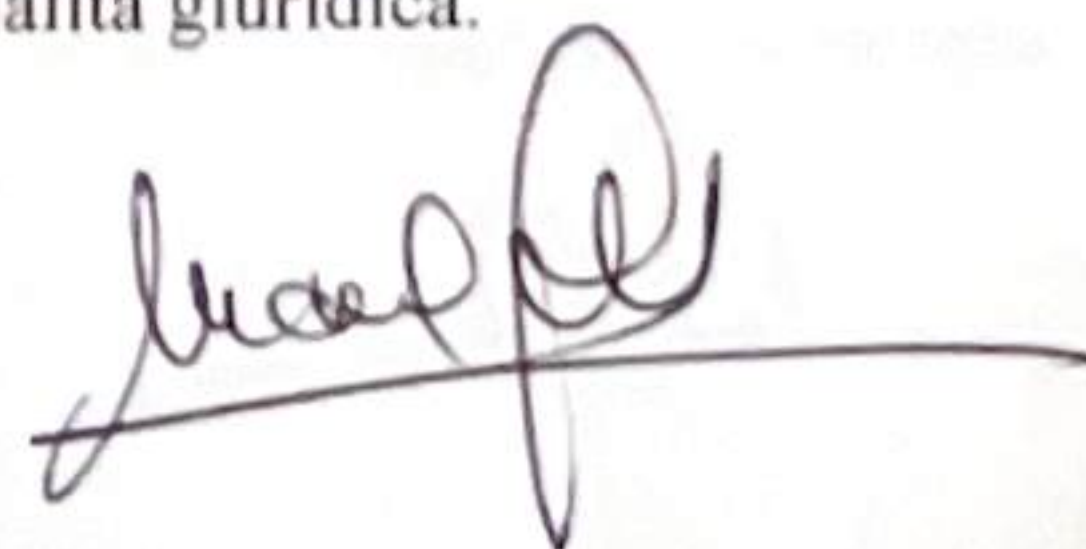
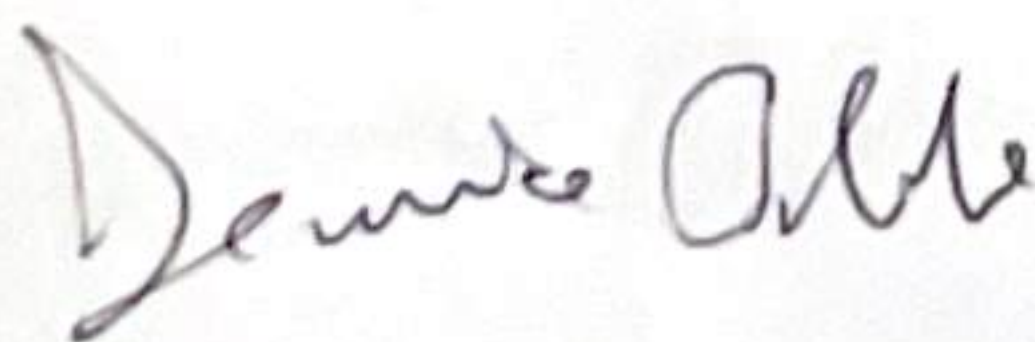
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo in caso di necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Di contro, l'attività svolta dai volontari, iscritti nell'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, non sarà retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono in alcun modo previsti i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.



La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 3

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

## OGGETTO

### Art. 4

L'Associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*. In particolare l'Associazione intende svolgere le attività aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area

Donato Cello

Donato Cello

economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

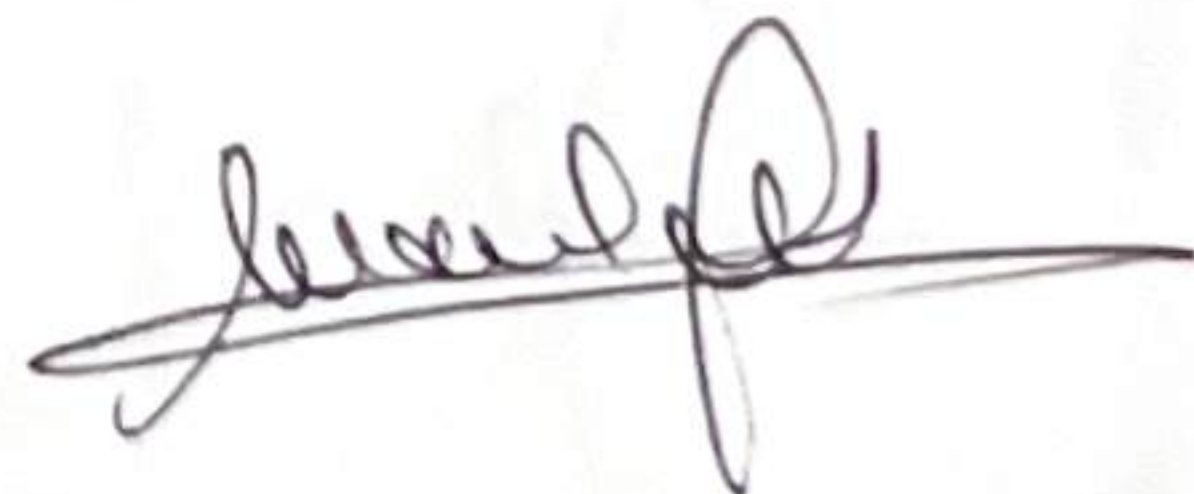
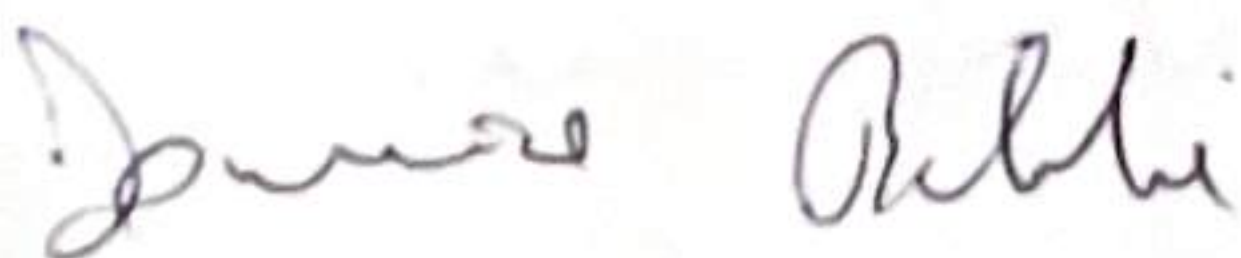
q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo è intenzione dell'Associazione realizzare:

- 1 Promuovere la Comunità dei Popoli, dei diritti umani, della cittadinanza, dell'inclusione e della coesione sociale;
- 2 Perseguire un ideale di Pace e Fratellanza tra i diversi popoli dell'area euromediterranea – culla di alcune tra le più antiche civiltà umane – al fine di valorizzare la dignità del mondo mediterraneo e le molteplici realtà che lo compongono e per contribuire a far sì che l'Italia e la Puglia possano attivarsi per realizzare tale finalità;
- 3 Identificare e valorizzare una "Cultura Mediterranea" al fine di affermare, anche nelle diverse tradizioni, una comune identità, un "concetto mediterraneo", che favorisca sentimenti di pace e di fraterna collaborazione fra i popoli;
- 4 Conoscere e condividere le esperienze dei vari popoli euromediterranei per rimuovere ostilità e incomprensioni, avvicinando, da Nord a Sud e da Est a Ovest, le sponde del Mediterraneo;
- 5 La promozione della Cultura Mediterranea in tutte le sue forme espressive;



- 6 Organizzare il "Festival delle Culture Mediterranee" in cui promuovere diverse forme di dialogo, di dibattito e di riflessione nei diversi ambiti dell'arte e della cultura;
- 7 Dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione;
- 8 Concorrere a tutte le iniziative considerate utili, anche attraverso le nuove forme di mobilitazione attiva offerte da Internet e dagli strumenti di comunicazione di massa, alla diffusione di una comune sensibilità culturale e artistica nell'ambito del Mediterraneo;
- 9 Promuovere attività e iniziative di carattere culturale e formativo, quali seminari, dibattiti, convegni, giornate di studio, corsi di formazione, ricerche, pubblicazioni, mostre, rassegne cinematografiche e cineforum, ed ogni altra attività volta a valorizzare la centralità della persona, anche nelle sue dimensioni comunitarie;
- 10 Collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale con il quale ritenga utile avere dei collegamenti o nel quale ritenga opportuno avere delle partecipazioni al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione;
- 11 Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- 12 Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico e audiovisivo;
- 13 Promuovere l'accoglienza turistica e la promozione turistica;
- 14 Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa, artistica e ricreativa;
- 15 Organizzare forme di "Artist in Residence", cioè programmi che prevedono l'opportunità di invitare artisti, scrittori, giornalisti, accademici, curatori ed ogni sorta di persona creativa per un tempo e uno spazio lontano dal loro ambiente al fine di esplorare la comunità e la cultura mediterranea. L'Artist può essere ospitato in residenze tipiche mediterranee, anche stagionalmente, al fine di integrare scambi culturali;
- 16 Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- 17 Organizzare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale;
- 18 Progettare, sviluppare ed attivare banche dati specializzate in varie discipline nell'ambito delle relazioni euromediterranee, nonché un centro scientifico di documentazione e ricerca quale supporto tecnico e scientifico ai progetti ed alle attività realizzate dalla Fondazione;
- 19 Costruire, in collaborazione con associazioni e reti di donne esistenti nell'area euromediterranea, strumenti che promuovano i diritti delle donne – in modo particolare quelli di cittadinanza – nonché la loro partecipazione ai processi decisionali della società;
- 20 Promuovere e valorizzare l'identità delle città euromediterranee attraverso progetti, provvedimenti ed azioni in grado di riqualificare il contesto urbano e la sua vivibilità e di attivare uno sviluppo sostenibile;

*Luigi Allè*

*Luigi Allè*

- 21 Promuovere e sviluppare azioni di partenariato euromediterraneo e di cooperazione decentralizzata al fine di trasformare il discorso che si svolge nell'area mediterranea e coinvolge quella euromediterranea, ora concomitante ma diviso, in colloquio generale aperto e costruttivo, che promuova l'incontro, lo scambio, il rispetto reciproco, la collaborazione e la solidarietà tra i Paesi vicini;
- 22 Istituire una rete di rapporti e scambi culturali e scientifici tra Università, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ed organismi della Società Civile – dei Paesi euromediterranei e non – che perseguano scopi simili e che siano interessati a concorrere alla realizzazione di progetti globali capaci di rafforzare il partenariato euromediterraneo;
- 23 Favorire il dialogo ed il confronto costruttivo permanente tra i giovani dell'area mediterranea, al fine di attivare e strutturare scambi di esperienze e conoscenze su tematiche quali la scuola, il lavoro, la formazione, l'occupazione, i reciproci e diversi valori culturali ed etici e la costruzione di prospettive per il futuro;
- 24 Instaurare rapporti con l'Unione Europea e con i suoi organismi per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- 25 Bandire concorsi per l'assegnazione di borse di studio e premi per ricerche, attività e studi attinenti i fini istituzionali dell'Associazione;
- 26 Svolgere ogni attività connessa agli scopi qui indicati.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

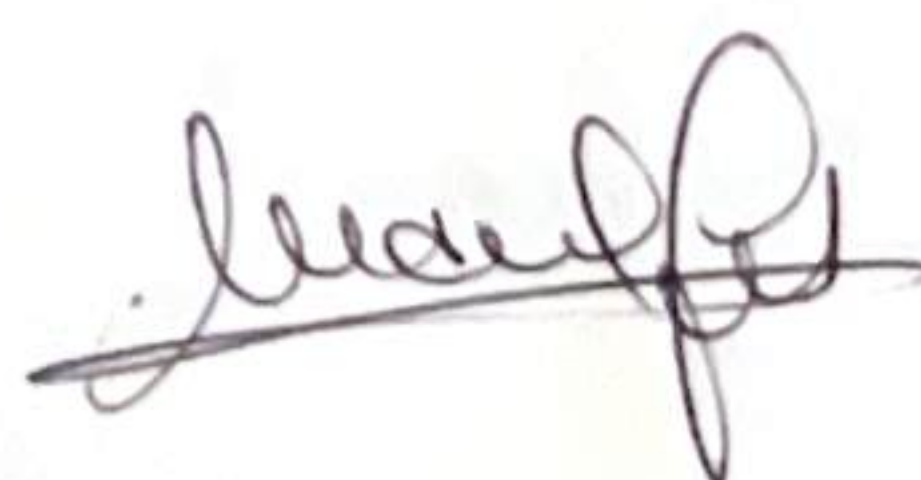
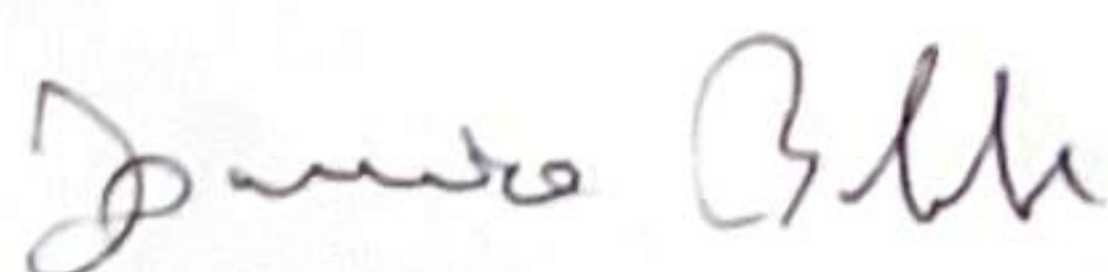
L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## ASSOCIATI

### Art. 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.



Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nessuna limitazione, con riferimento alle condizioni economiche, e nessuna discriminazione di qualsiasi natura è contemplata in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente a deliberare l'ammissione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Sono *associati volontari* coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

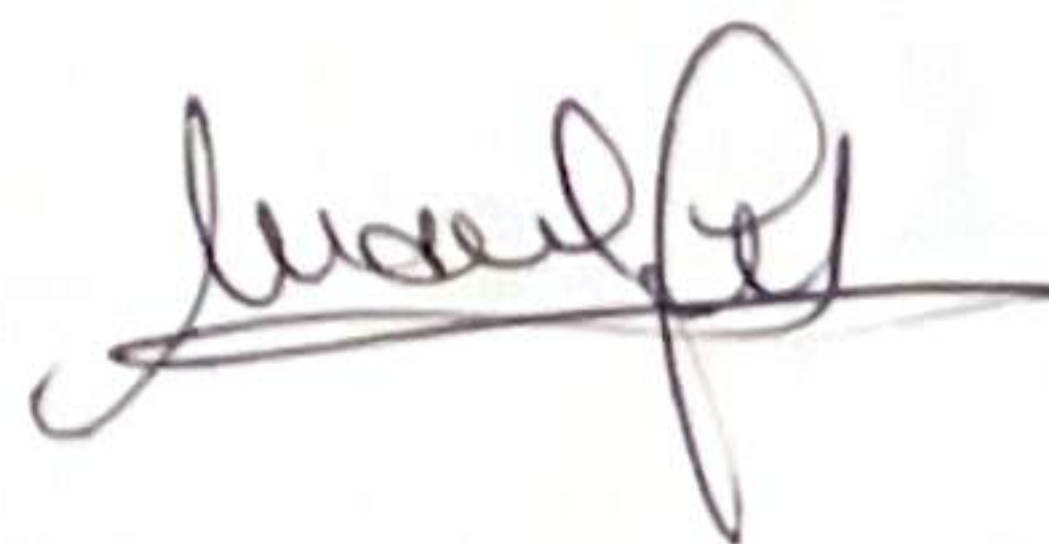
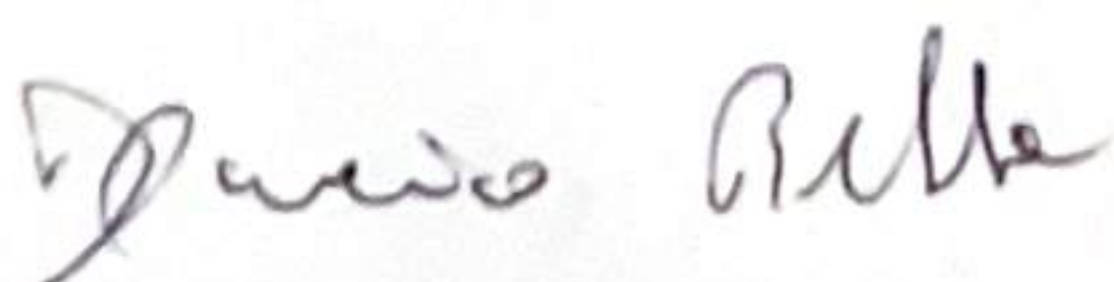
L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## Art. 6

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:



- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi; in particolare sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 7

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'associato a cui sia stata contestata l'espulsione può presentare ricorso all'Assemblea degli associati entro 30 giorni dalla contestazione. L'Assemblea delibera in via definitiva entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso dell'associato e dopo averne ascoltato le ragioni.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

### RISORSE ECONOMICHE

#### Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati e non, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

*Primo AM*

*[Signature]*

- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Segretario/Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico.

I componenti degli organi sociali sono scelti tra le persone fisiche associate. Ad essi, ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

### Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

*Dario Nelli*

*Manfredi*

- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- k) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

#### **Art. 12**

Nell'Assemblea hanno diritto di intervenire gli associati in regola con il versamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. E' ammessa la delega scritta di un altro associato fino ad un massimo di tre.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **Art. 13**

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

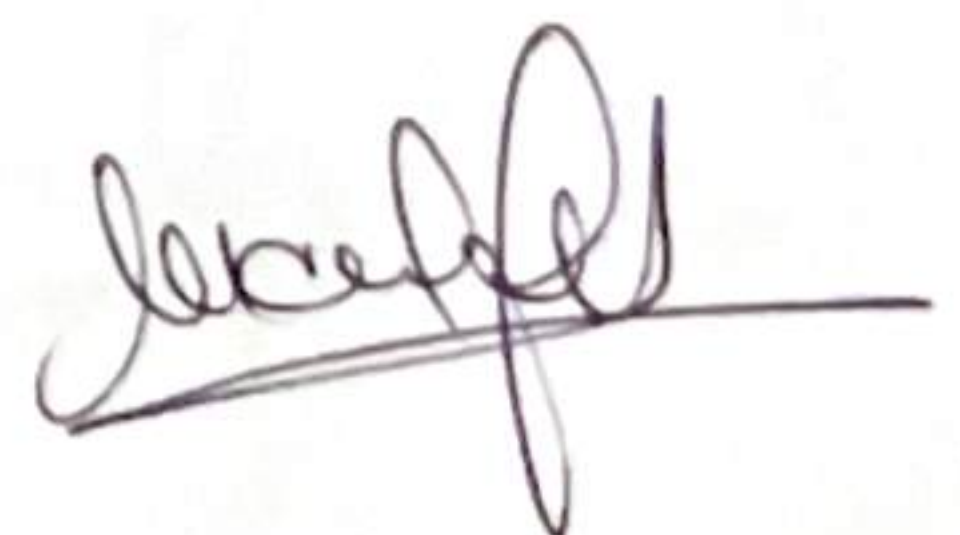
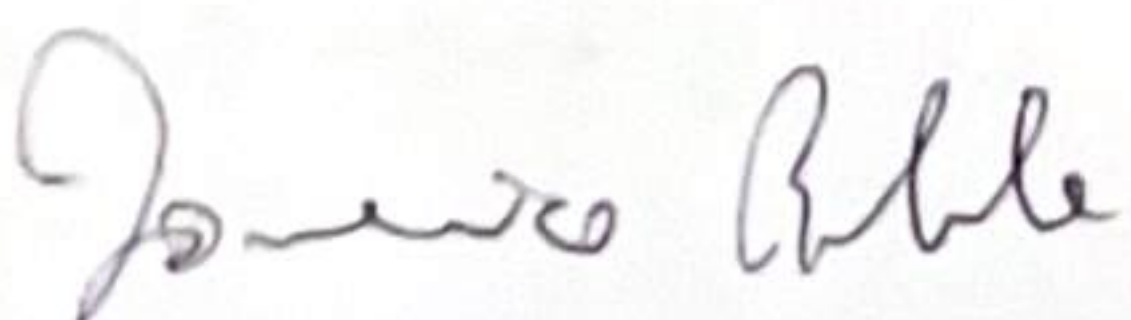
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.



Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

## ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 14

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea degli associati elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di tenere e curare i libri sociali obbligatori: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. (cfr. art. 15)

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati che delibererà apportando eventualmente modifiche o integrazioni, con le maggioranze ordinarie.

### Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Donato Belli

Luca

#### Art. 17

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### SEGRETARIO/TESORIERE

#### Art. 19

Al Segretario/Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

### PRESIDENTE

#### Art. 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

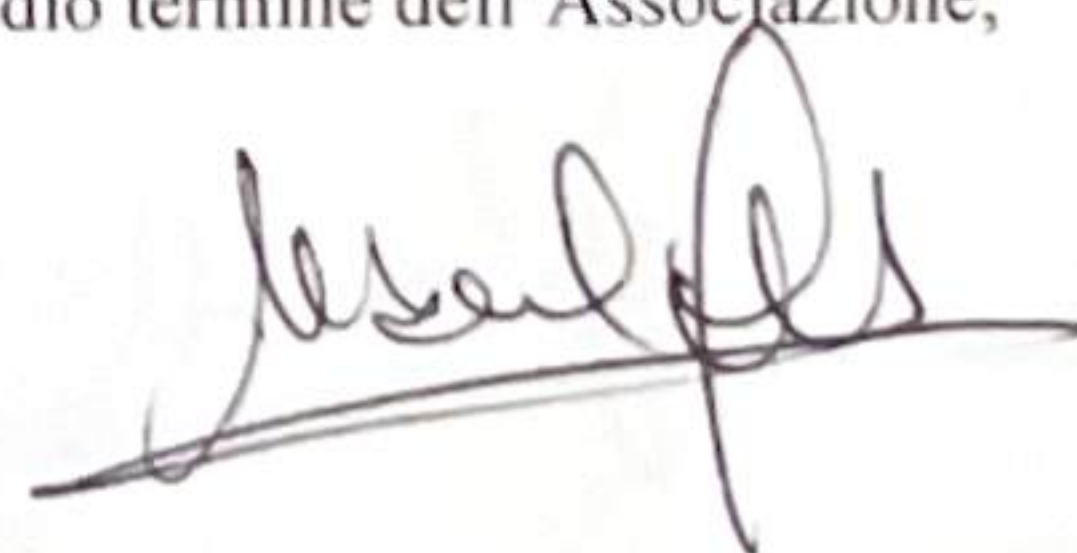
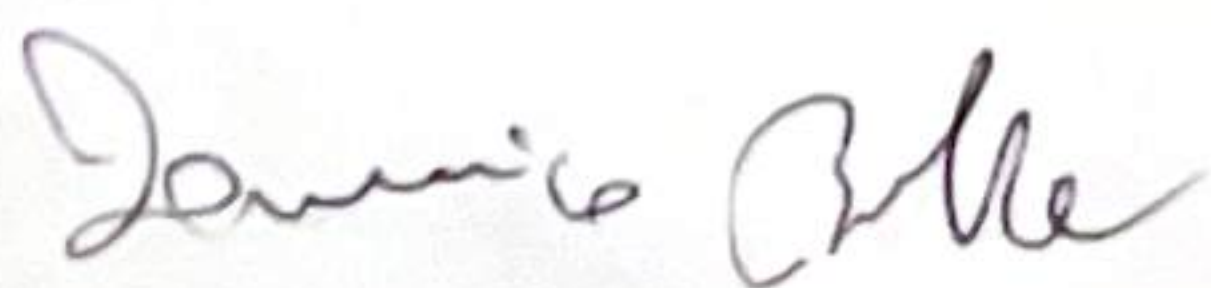
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;



- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

### COMITATO SCIENTIFICO

#### Art. 21

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a nove membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

Esso sovrintende alla predisposizione e all'attuazione del piano annuale delle attività di studio e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Le sue deliberazioni avvengono per maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Direttivo i risultati del piano annuale.

### ORGANO DI CONTROLLO

#### Art. 22

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

L'Organo di Controllo ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i componenti dell'Organo di Controllo hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento dell'Organo di Controllo sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a nove membri nominati dal Consiglio Direttivo.

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Art. 23

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Se l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 D. Lgs 117/2017).

### ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### LIBRI SOCIALI

#### Art. 25

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- bilancio di esercizio;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, nel caso in cui lo stesso venga costituito, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

### BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

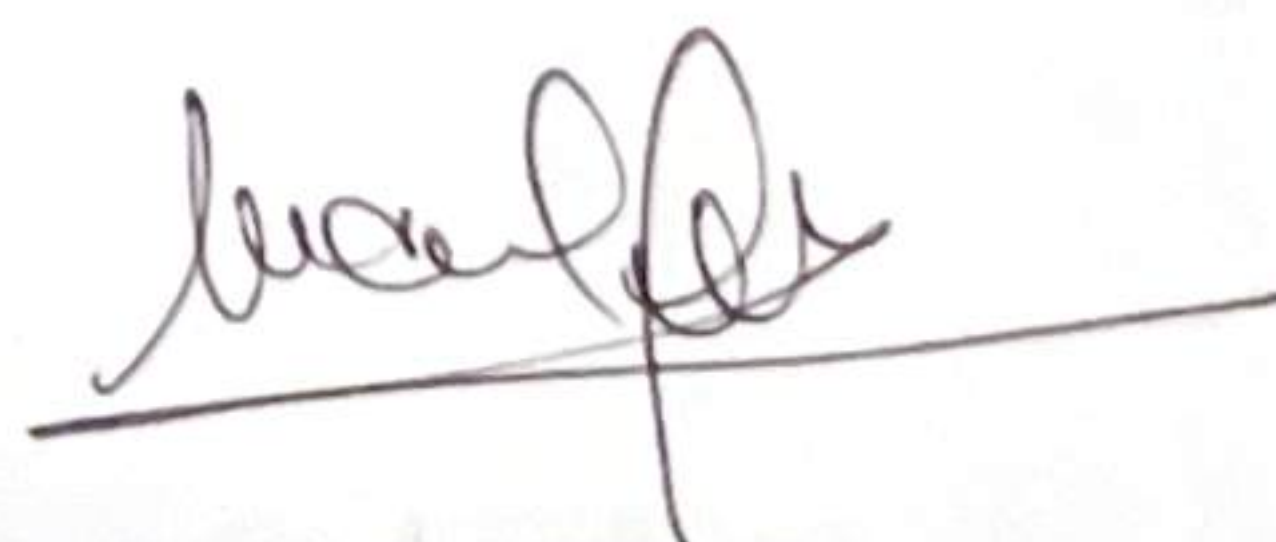
#### Art. 26

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e



delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 D. Lgs 117/2017).

## SCIOGLIMENTO

### Art. 27

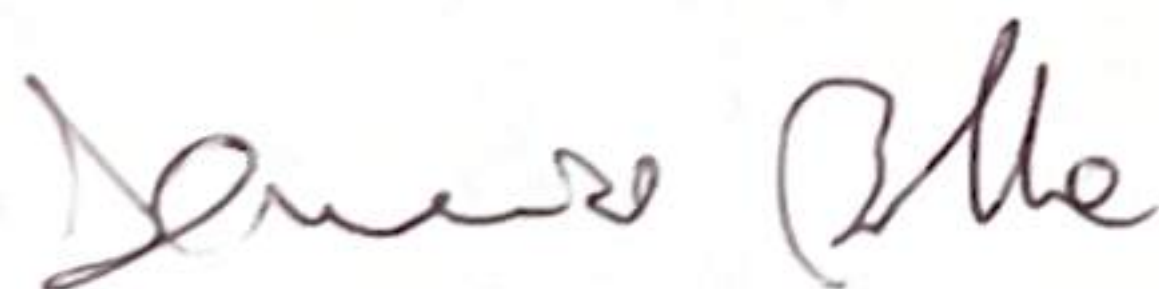
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto. Con le stesse modalità l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore oppure alla Fondazione Italia Sociale, in base a quanto sarà proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

L'Associazione pertanto e' tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## NORMA DI RINVIO

### Art. 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 106/2016, al Decreto legislativo 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.



## AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASARANO

Registrato a Casarano il 22 FEB. 2019 al n. 400

Serie 3 con esatte €

€ ESENTE

di cui € per trascrizione.

p. IL DIRIGENTE

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Avenaghiolo

\* Firma su delega del direttore Provinciale  
Antonella Rotello

